

UFFICIO DI PIANO
ambito territoriale di Sondrio

NORME GENERALI
SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE

Art. 1 Oggetto

1. Le presenti Norme generali disciplinano l'attuazione del Servizio per l'integrazione sociale, all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal Piano di Zona dell'ambito territoriale di Sondrio.

Art. 2 Destinatari

1. Destinatari del Servizio per l'integrazione sociale sono i soggetti residenti nell'ambito territoriale di Sondrio, disabili o in situazione di svantaggio, in età lavorativa e disoccupati, la cui candidatura, proposta dai servizi specialistici o dal servizio sociale di base è valutata positivamente.
2. Tali soggetti, caratterizzati da una ridotta produttività che non consente al momento dell'attivazione del servizio uno stabile inserimento all'interno di un contesto lavorativo, devono possedere autonomia ed abilità sociali sufficienti per svolgere semplici mansioni, in condizione di sorveglianza limitata e devono possedere requisiti che attestino la necessità di vivere esperienze di socializzazione per lo sviluppo e il rafforzamento dell'identità personale e sociale.
3. I soggetti possono pervenire da altri percorsi di formazione/orientamento.

Art. 3 Caratteristiche

1. Il Servizio per l'integrazione sociale è definibile come un percorso esperienziale, che si attua in un contesto protetto ed organizzato, al di fuori dell'ambito familiare, che consenta lo svolgimento di semplici compiti e la realizzazione di scambi relazionali, secondo modalità regolamentate e continuative, definite dal progetto individualizzato.
2. La gestione del Servizio per l'integrazione sociale è di competenza dell'Ufficio di Piano, che si avvale del servizio sociale di base e di operatori con funzione di tutor, anche attraverso la collaborazione di agenzie accreditate e/o convenzionate.
3. Si attua attraverso iniziative di inserimento presso cooperative sociali, aziende private, associazioni ed enti pubblici o privati operanti sul territorio, tramite stipula di apposita convenzione.
4. L'attivazione del Servizio per l'integrazione sociale si svolge nell'ambito di un progetto individualizzato.
5. Tale Servizio non si configura in alcun modo quale rapporto di lavoro o di subordinazione, né rappresenta una forma di integrazione del reddito.
6. L'esperienza di inserimento non costituisce vincolo di assunzione.
7. Al riscontrarsi di un cambiamento stabilizzato della condizione personale, sociale e relazionale del soggetto, questi potrebbe accedere ad altri interventi.

Art. 4 Obiettivi

1. Servizio per l'integrazione sociale è finalizzato prioritariamente alla socializzazione, attraverso il superamento di situazioni di svantaggio, che condizionano l'autonomia del soggetto e le sue abilità relazionali e sociali.

2. Il Servizio per l'integrazione sociale, in attuazione agli obiettivi specifici declinati nel progetto individualizzato, in generale prevede:
 - a. inserimento in un luogo capace di garantire un'adeguata socializzazione e l'acquisizione di regole comportamentali e abilità trasferibili all'ambito quotidiano;
 - b. miglioramento/mantenimento dell'autonomia personale intesa come cura di sé, conoscenza del territorio e utilizzo delle sue risorse, autonomia negli spostamenti.
 - c. avvio di un percorso di responsabilizzazione nei confronti della propria persona, sia sul piano emotivo per il miglioramento della competenza sociale, sia sul piano pragmatico per il rispetto delle regole contestuali in merito ad orari e mansioni;
 - d. sperimentazione, in un contesto protetto, delle proprie attitudini e/o potenzialità e l'apprendimento di semplici mansioni;
 - e. costruzione di rapporti interpersonali favorevoli alla crescita individuale in termini di consapevolezza di sé, autostima, autoefficacia;

Art. 5 Attivazione e rescissione

1. L'attivazione del Servizio per l'integrazione sociale prevede:
 - a. segnalazione del caso tramite apposita scheda predisposta dall'Ufficio di Piano;
 - b. valutazione degli operatori del servizio sociale di base e predisposizione di un progetto individualizzato;
 - c. individuazione di un contesto di inserimento adeguato alle necessità personali, disponibile all'inserimento e all'assegnazione di un tutor aziendale, con funzione di accompagnamento e monitoraggio;
 - d. sottoscrizione di convenzione tra Ufficio di Piano e azienda ospitante;
 - e. sottoscrizione di progetto di inserimento da parte del beneficiario, dell'Ufficio di Piano e dell'azienda ospitante con indicazioni relative alla sede di inserimento, mansioni, durata dell'esperienza, articolazione giornaliera e settimanale dell'impegno, obiettivi.
2. La durata massima di ogni progetto individualizzato è di tre anni, eventualmente prorogabile, previa motivata valutazione.
3. I singoli progetti individualizzati possono essere rescissi in qualunque momento su segnalazione degli operatori del servizio sociale di base, in accordo con i tutor di riferimento, quando si ravvisino inadempienze, mancato rispetto del progetto individualizzato, assenze ricorrenti non giustificate o superamento delle condizioni di disagio.
4. Al termine dell'esperienza di integrazione sociale, la competenza ad individuare soluzioni adeguate di solidarietà è demandata ai Comuni di residenza dei soggetti.
5. La competenza ad autorizzare l'attivazione del Servizio per l'integrazione sociale e a rescinderlo quando necessario è attribuita al responsabile dell'Ufficio di Piano, che la esercita avvalendosi della valutazione degli operatori referenti, previa presentazione di relazioni.

Art. 6 Impegni e condizioni economiche

1. Il Servizio per l'integrazione sociale comporta l'accoglienza del soggetto nel contesto individuato, per lo svolgimento di mansioni previste dal progetto individualizzato e concordate tra gli operatori coinvolti e il titolare dell'azienda, per un impegno non superiore alle venti ore settimanali.
2. E' consentita la presenza presso tutte le sedi di svolgimento delle attività aziendali e anche sul territorio se sede di appalto e se previsto dal progetto individualizzato.
3. Il soggetto beneficiario del Servizio per l'integrazione sociale è tenuto a:
 - a. mantenere comportamenti corretti e rispettosi del contesto;
 - b. osservare gli impegni assunti con la sottoscrizione del progetto individualizzato ed in particolare a rispettare gli orari e le mansioni;

- c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante il periodo di inserimento.
4. La reiterazione di assenze non giustificate comporta la rivalutazione dell'inserimento ed eventualmente la rescissione dello stesso.
5. Le assenze per motivi di malattia e quelle comunicate anticipatamente al tutor aziendale o al referente del Servizio sono da intendersi giustificate.
6. Il Servizio per l'integrazione sociale prevede l'assegnazione di un contributo economico forfetario, quale strumento di promozione ed incentivazione dell'autonomia personale, definito dall'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale di Sondrio.
7. Le aziende non possono erogare contributi aggiuntivi.

Art. 7 Responsabilità

1. L'attivazione del Servizio per l'integrazione sociale prevede la copertura per infortuni sul lavoro INAIL a carico dell'Ufficio di Piano, quale promotore dell'iniziativa e l'Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile per le attività socio assistenziali della Regione Lombardia.
2. La titolarità rispetto agli impegni previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni compete al titolare dell'azienda.
3. Tutti i soggetti coinvolti sono tenuti al trattamento riservato dei dati personali e delle informazioni, ai sensi della normativa vigente.

Art. 8 Risoluzione di controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, in merito al Servizio per l'integrazione sociale ed in particolare inerenti la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della convenzione e del progetto individualizzato, saranno regolate in via giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 9 Applicazione

Le presenti Norme generali si applicano con decorrenza 1 gennaio 2009.